

11/10
- RUNTO SITO
- ECONOMIA

832/10 CUB



CORTE di APPELLO di NAPOLI

VISTO di *così* *espl.*
Il Presidente della Corte
29/9/16



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi
Il Capo Dipartimento

Al Sig. Presidente della Corte di appello di
Napoli

WAB 16 SET. 2016 14583

Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte di appello di
Napoli

OGGETTO: Decreto ministeriale 16 agosto 2016 - Modifiche al decreto ministeriale 10 novembre 2014, concernente "Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace mantenuti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156" - Esclusione dell'Ufficio del Giudice di pace di Pignataro Maggiore dall'elenco delle sedi mantenute.

Per l'opportuna conoscenza e con preghiera di ulteriore diffusione del provvedimento agli uffici giudicanti e requirenti del territorio e ai comuni interessati, si trasmette copia del decreto ministeriale in oggetto, registrato dalla Corte dei Conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. ²¹¹157 del 13 settembre 2016.

Cordiali saluti

IL CAPO DIPARTIMENTO

Gioacchino Natoli
J. Natoli

M_DG_Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE - Prot. 28/09/2016.0006786.E





Il Ministro della Giustizia

Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2011, n. 216, relativa a "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari";

Visto l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2012, n. 213, concernente "Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148", con il quale sono stati soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica specificamente individuati dalla tabella A ad esso allegata;

Visto l'articolo 2 del medesimo provvedimento, con il quale, in conformità delle previsioni dell'articolo 1, sono state apportate le conseguenziali variazioni al Régio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, prevedendo, tra l'altro, la sostituzione della tabella A ad esso allegata con la tabella di cui all'allegato 1 del medesimo provvedimento;

Visto l'articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2012, n. 213, concernente "Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici del giudice di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148", con il quale sono stati soppressi gli uffici del giudice di pace individuati dalla tabella A

allegata allo stesso provvedimento, ripartendo le relative competenze territoriali come specificato nella successiva tabella B;

Visto l'articolo 2 del medesimo decreto legislativo, con il quale è stato sostituito l'articolo 2 della legge 21 novembre 1991, n. 374, individuando nella tabella A di cui all'allegato 1, in coerenza con l'assetto territoriale fissato per i tribunali ordinari, la circoscrizione giudiziaria degli uffici del giudice di pace;

Visto l'articolo 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo, con il quale viene stabilito che "entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui è proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi";

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2014, n. 48, concernente "Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari";

Visto l'articolo 1, con il quale la tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 e la tabella A allegata al Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati I e II del medesimo provvedimento;

Visti gli articoli 11 e 12, con i quali le tabelle A e B allegate al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 e la tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati V, VI e VII dello stesso decreto legislativo;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2014, n. 87, concernente "Individuazione delle sedi degli

uffici del giudice di pace ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156");

Visto il decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, recante "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.212 del 12 settembre 2014, convertito, con modificazioni, con legge 10 novembre 2014, n. 162, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014;

Visto, in particolare, l'articolo 21 bis, con il quale, in conformità dell'impianto normativo e dell'assetto territoriale delineati dal decreto ministeriale 7 marzo 2014, sono stati istituiti gli uffici del giudice di Barra e Ostia, rinviando a specifico decreto ministeriale la fissazione della data di inizio del relativo funzionamento;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1 dicembre 2014, n. 279, e successive variazioni, con il quale, all'esito della decorrenza dei termini perentori fissati dal citato decreto ministeriale 7 marzo 2014 ed in attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sono state determinate le sedi degli uffici del giudice di pace mantenute con oneri a carico degli enti locali, procedendo alla puntuale ricognizione dell'assetto territoriale fissato per la giustizia di prossimità;

Visto il decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, con legge 27 febbraio 2015, n. 11;

Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 1 bis, con il quale il termine di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, inanzi citato, è stato differito al 30 luglio 2015, prevedendo la possibilità per gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, per le unioni di comuni nonché per le comunità montane, di chiedere il ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi, indicati nella vigente tabella A allegata al medesimo provvedimento, con competenza sui rispettivi territori;

Visto il decreto ministeriale 27 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 agosto 2016, n. 179, concernente il ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi, ai sensi del predetto articolo 2, comma 1 bis, del decreto legge 31 dicembre 2014, n.192, convertito con modificazioni, con legge 27 febbraio 2015, n. 11; con il quale sono valutate le richieste di riapertura delle sedi con oneri a carico degli enti richiedenti, fissando la data di inizio del funzionamento degli uffici ripristinati per il giorno 2 gennaio 2017;

Vista la nota del 4 agosto 2016, prot. 7048, con la quale il Sindaco del comune di Pignataro Maggiore, sulla scorta di quanto determinato con l'allegata delibera della Giunta comunale n. 94 del 28 luglio 2016, rappresentando la mancata ottemperanza alle intese raggiunte per il sostenimento delle spese di funzionamento dell'ufficio del giudice di pace da parte dei comuni limitrofi compresi nella relativa circoscrizione e la conseguente impossibilità di continuare a garantire, in via esclusiva, le risorse finanziarie e umane necessarie per lo svolgimento dell'attività giudiziaria, ha formulato la richiesta di escludere il locale presidio giudiziario dall'elenco delle sedi mantenute ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 156/2012;

Considerato inoltre che, con la richiamata determinazione della Giunta comunale n. 94/2016 del 28 luglio 2016, è espressamente manifestata la volontà di revocare la precedente delibera del Consiglio comunale n. 8 del 22 aprile 2013, relativa alla richiesta di mantenimento dell'ufficio del giudice di pace di Pignataro Maggiore;

Ritenuto che la volontaria assunzione degli oneri connessi al funzionamento ed alla erogazione del servizio giustizia da parte dell'ente richiedente il mantenimento della sede giudiziaria costituisce il presupposto necessario affinché si realizzi la fattispecie delineata dal citato articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156;

Considerato che l'orientamento espresso con la nota citata determina la decadenza dell'istanza di mantenimento del presidio giudiziario, ripristinando la

vigenza delle disposizioni soppressive emanate in attuazione della delega prevista dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Ritenuto, pertanto, di dover escludere l'ufficio del giudice di pace di Pignataro Maggiore dall'elenco delle sedi mantenute con oneri a carico degli enti locali, specificamente individuate dall'allegato 1 al già citato decreto ministeriale 10 novembre 2014 e successive variazioni;

DECRETA

Articolo 1

1. L'ufficio del giudice di pace di Pignataro Maggiore cessa di funzionare alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Alla medesima data le relative competenze sono attribuite all'ufficio del giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere.

Articolo 2

Gli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 al decreto ministeriale 10 novembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1 dicembre 2014, n. 279, sono modificati nel senso e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 1 che precede.

Articolo 3

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 AGO. 2016

CORTE DEI CONTI
UFFICIO CONTROLLO ATTI P.C.M.
MINISTRI GIUSTIZIA E AFFARI ESTERI
Reg. n. - Prev. n.

2477
31 AGO 2016

IL MINISTRO



COPIA CONFORME

IL MINISTRO

IL MINISTRO

Andrea Orlando

5